



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Il cliente, titolare di buoni della serie Q/P, chiede che l'intermediario liquidi i rendimenti riportati sul retro dal 21° al 30° anno, che non recano alcun timbro modificativo a differenza di quelli relativi ai primi 20 anni. Il cliente precisa di avere proceduto alla riscossione dei buoni in questione, ma di avere ricevuto una somma inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto, ovvero € 11.138,68 in luogo di € 18.519,04. Reclama, pertanto, la differenza, quantificabile in €7.380,36. Precisa di avere diritto, per il BFP n.***458, alla liquidazione di € 5.248,41 già al netto delle imposte, a fronte di € 2.867,73 proposto dal portale web dell'intermediario per calcolare il valore di rimborso. La somma complessiva dovuta dall'intermediario ammonterebbe, così, a € 12.628,77.

L'intermediario, precisato che i buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q e sono stati emessi su supporto cartaceo della precedente serie P, fa presente che i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, il quale stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno. Sottolinea la correttezza dei timbri apposti, *“perfettamente in linea”* con le indicazioni ministeriali, che non contemplavano la necessità di apporre un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Per questo periodo, aggiunge, il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%. Ricorda che la giurisprudenza di



legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario. Ciò premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente, nelle repliche, conferma quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che non ha mai riconosciuto la legittimità della modifica dei rendimenti; non essendo intervenuta alcun mutamento dei tassi successivamente all'emissione, gli interessi dovranno essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo (valore letterale); sono lasciati inalterati i rendimenti dal 21° al 30° anno; fino al 20° anno si applica l'interesse riportato nel timbro contrariamente a quelli dal 21° in poi. Richiama, a suo favore, diversi precedenti giurisprudenziali.

DIRITTO

Il cliente è contitolare n. 6 BFP della serie Q/P – tutti muniti di clausola di p.f.r. – unitamente ad altri soggetti qui non intervenuti, già riscossi, secondo quanto dichiarato dal cliente, a eccezione del n.***458 (scaduto, ma non riscosso).

L'intermediario si difende affermando la legittimità del proprio operato e del calcolo del rimborso, conforme a quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato.

Il cliente indica un proprio criterio di calcolo e quantifica la somma ritenuta corretta da liquidare/integrare, secondo un prospetto allegato al ricorso.

Il Collegio prende visione dei buoni, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 su modulo stampigliato della serie "P", ma con l'apposizione del timbro Q/P - fatta eccezione del buono n.***232, che non riporta alcuna indicazione modificativa rispetto a quella indicante serie "P" - e osserva quanto segue. Nel retro, sono riportati i rendimenti originari del titolo P, è apposto l'ulteriore timbro Q/P con la modifica dei tassi della stampigliatura originaria sino al 20° anno, mentre per gli anni dal 21° al 30° il retro indica *"più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Il Collegio, per affrontare le questioni poste dal ricorso, richiama la pregressa giurisprudenza ABF, secondo la quale, qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno.

Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), là dove, in caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha affermato l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

La circostanza che la condotta dell'intermediario sia stata conforme alle indicazioni ministeriali non inficia il valore dell'apparenza e dell'affidamento ingenerati dal testo dei buoni e dalla mancata apposizione di timbri modificativi, né, di conseguenza, la correttezza degli argomenti su cui si fonda l'orientamento della giurisprudenza ABF.

Il Collegio, pertanto, in linea con la propria giurisprudenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e riconosce il diritto del cliente a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento riportato sul retro del titolo.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA